



REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI (SPES)

Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo, il funzionamento e l'esercizio delle attività di competenza della Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali (SPES), costituita con decreto rettorale del 24 luglio 2012, in seguito denominata "Facoltà", nel rispetto della legge 240/2010, articolo 2, comma 2 lettera c), dello Statuto d'Ateneo, art. 40, e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2 - La Facoltà

1. Alla Facoltà sono raccordati, in quanto operano come referenti principali o associati di specifici corsi di laurea o laurea magistrale, i Dipartimenti elencati nell'Allegato 1.

2. La Facoltà esercita le funzioni proprie (ed eventualmente delegate), secondo quanto disposto dall'art. 40 dello Statuto, in relazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale elencati nell'Allegato 2 al presente Regolamento, di cui i Dipartimenti sopra elencati di cui sono referenti principali o associati.

Art. 3 - Finalità della Facoltà

La Facoltà, ai sensi delle norme vigenti, è la struttura di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti ad essa raccordati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza.

Art. 4 - Organi della Facoltà

Sono organi della Facoltà:

- a) il Comitato di direzione
- b) il/la Presidente del Comitato di direzione

Art. 5 - Composizione del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione della Facoltà è composto dai seguenti membri:

- a) il/la Presidente del Comitato di direzione;
- b) i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti raccordati;
- c) un numero di professori e professoresse di prima e di seconda fascia, di ricercatori e di ricercatrici non superiore al 10% dei/delle componenti dei Consigli di Dipartimento raccordati, ripartiti/e tra i Dipartimenti in considerazione dei crediti formativi rispettivamente erogati nei corsi di studio di pertinenza della Facoltà, secondo i seguenti criteri:
 - I. sei componenti se la percentuale di crediti formativi erogati dai professori/professoressa e dai ricercatori/ricercatrici afferenti al Dipartimento è maggiore o uguale al 35% del totale;
 - II. tre componenti se la percentuale di crediti formativi erogati dai professori/professoressa e dai ricercatori/ricercatrici afferenti al Dipartimento è maggiore o uguale al 20%, ma minore del 35% del totale;



III. un/una componente se la percentuale di crediti formativi erogati dai professori/professoressa e dai ricercatori/ricercatrici afferenti al Dipartimento è maggiore o uguale al 10%, ma minore del 20% del totale;

d) una rappresentanza elettiva della componente studentesca pari al 15% del totale dei/delle componenti il Comitato di direzione.

2. Per ciascun Dipartimento, un numero di norma non inferiore ai 2/3 dei/delle componenti del Comitato di direzione deve essere designato tra gli/le afferenti al Dipartimento che ricoprono la carica di Presidente di Collegio didattico o di Collegio didattico interdipartimentale nei corsi di studio di pertinenza della Facoltà. Almeno uno/una dei componenti e delle componenti è designato tra i membri della Giunta di Dipartimento.

3. I/le Presidenti dei Collegi didattici e dei Collegi interdipartimentali sono designati/e dai Consigli di Dipartimento di afferenza dei/delle Presidenti; la quota restante, per ogni singolo Dipartimento, è eletta dai rispettivi Consigli di Dipartimento.

4. Le designazioni elettive, ad eccezione di quelle a seguito di cessazione anticipata, di cui al comma 6 di questo articolo, hanno luogo entro l'anno accademico conclusivo del mandato. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

5. I Direttori e le Direttrici di Dipartimento, componenti di diritto del Comitato, in caso di indisponibilità, possono delegare a rappresentarli/e il Vicedirettore o la Vicedirettrice, oppure altro/a componente della Giunta di Dipartimento.

6. La durata del mandato dei/delle componenti il Comitato di direzione e del/della Presidente è triennale (esclusa la componente studentesca di cui all'art. 6). In caso di cessazione anticipata a seguito di dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro motivo si provvede alla sostituzione entro 45 giorni. Il mandato termina comunque in coincidenza con la scadenza ordinaria dell'intero Comitato di direzione. Il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

7. Decade dal mandato chiunque, ad eccezione dei Direttori e delle Direttrici di Dipartimento, sia assente ingiustificato/a per più di tre volte consecutive oppure non partecipi ad un terzo delle sedute annuali del Comitato stesso. Tale disposizione non si applica alla componente studentesca di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 - Elezione della rappresentanza studentesca

1. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza studentesca pari al 15% della propria componente eletta per un biennio secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 3, dello Statuto.

2. I/le rappresentanti della componente studentesca possono essere rieletti/e per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti di eleggibilità previsti dal regolamento generale di Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o della laurea magistrale l'eletto/a decade e viene sostituito dal/dalla primo/a tra i candidati e le candidate non eletti/e nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

3. Le elezioni per la designazione dei/delle rappresentanti della componente studentesca nel Comitato di direzione della Facoltà sono indette dal/dalla Rettore/Rettrice, sentita la Conferenza degli studenti, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli/alle interessati/e.

Art. 7 - Competenza del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 lett. f) della legge 240/2010, è l'organo deliberante della Facoltà.



2. Al Comitato di direzione competono le funzioni di cui all'art. 40, comma 6 dello Statuto, cioè lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o ai Collegi didattici interdipartimentali, limitatamente ai corsi di studio di pertinenza della Facoltà, per gli aspetti gestionali ed organizzativi di comune interesse, nonché assolvere agli eventuali compiti delegati da questi, oppure eventualmente assegnati dal Consiglio di amministrazione.

3. In particolare, compete al Comitato di direzione della Facoltà:

a) verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti referenti principali raccordati alla Facoltà, comprensivo del piano delle coperture, come predisposto dagli stessi Dipartimenti;

b) verificare l'efficace e pieno utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di docenza e delle strutture destinate alla didattica;

c) proporre al Senato accademico, sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti raccordati e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione dei corsi di studio;

d) verificare l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti operanti presso i Dipartimenti referenti principali o presso i collegi didattici interdipartimentali e delle valutazioni formulate dal Nucleo di valutazione;

e) promuovere in collaborazione con i Dipartimenti iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi;

f) formulare pareri in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

g) definire, nell'ambito delle disposizioni al riguardo dell'Ateneo, il calendario didattico di riferimento comune ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, comprensivo dei periodi di svolgimento degli esami di laurea e di profitto;

h) promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti e i Collegi didattici, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola e delle connesse attività;

i) proporre ai Dipartimenti raccordati iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività formative;

j) coordinare e sovrintendere, ove richiesto dai Dipartimenti raccordati, allo svolgimento, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti principali, degli adempimenti relativi all'organizzazione dello svolgimento:

- delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;

- delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti e delle studentesse immatricolati/e ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;

- della verifica del possesso da parte dei candidati e delle candidate all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e dell'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

k) assolvere a tutti gli altri compiti, anche delegati dai Dipartimenti raccordati, definiti in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.



4. Il Comitato di direzione è inoltre competente a formulare pareri, come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'art. 37 dello Statuto, sulle proposte di assegnazione di posti di professore e professoressa di ruolo e di ricercatore e ricercatrici a tempo determinato, nonché di trasferimento di ricercatori e ricercatrici di ruolo, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola, motivandoli in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità sotto l'esclusivo profilo didattico e formativo dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.

5. Il Comitato di direzione della Facoltà può esercitare funzioni delegate dai Consigli dei Dipartimenti raccordati, che non siano a loro espressamente riservate, in accordo con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

6. Le suddette funzioni possono essere esercitate esclusivamente a seguito dell'invio da parte dei Dipartimenti raccordati e dei Collegi didattici e dei Collegi didattici interdipartimentali delle relative deliberazioni nonché dell'invio da parte degli uffici dell'amministrazione centrale di tutte le informazioni necessarie in particolare all'esercizio delle funzioni di monitoraggio ex comma 3. lett. a), b), c) e d) di questo stesso art. 7.

7. Spetta al Comitato di direzione approvare, a maggioranza assoluta dei componenti e delle componenti, la proposta formulata dal/dalla Presidente, eventualmente coadiuvato/a da membri appositamente delegati, del Regolamento di Facoltà e le eventuali proposte di modifica da sottoporre, in base all'art. 23 dello Statuto, ai Consigli dei Dipartimenti raccordati e agli organi di governo dell'Ateneo per quanto di loro competenza.

Art. 8 – Il/la Presidente

1. Il/la Presidente del Comitato di direzione è un professore o una professoressa di prima fascia appartenente a uno dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Direttore o Direttrice di Dipartimento, Prorettore o Prorettrice, Presidente o componente del Nucleo di valutazione, componente del Senato o del Consiglio di amministrazione.

2. Il/la Presidente rappresenta la Facoltà, presiede il Comitato di direzione e ne predispone l'ordine del giorno. Inoltre, provvede alla esecuzione delle delibere del Comitato e svolge il coordinamento e la vigilanza sulle attività della Facoltà.

3. Il/la Presidente nomina un/una Vicepresidente tra i componenti e le componenti del Comitato di direzione che lo/la supporti e lo/la sostituisca in caso di assenza o impedimento, e un/una Segretario/a sempre tra i componenti e le componenti del Comitato di direzione. La nomina del/della Vicepresidente è comunicata al Comitato di direzione. La durata in carica coincide con quella del/della Presidente.

4. Il/la Presidente può delegare funzioni che non siano inderogabilmente riservate al/alla Vicepresidente, ai/alle singoli/e componenti del Comitato di direzione o ad altri professori o professoressa, ricercatori o ricercatrici dei Dipartimenti afferenti, dandone comunicazione al Comitato di direzione.

5. Il/la Presidente può assumere in casi di necessità e urgenza decisioni e atti di competenza del Comitato, sottoponendoli nella prima seduta utile all'organo competente per la ratifica.

6. Il/la Presidente è membro di diritto della Commissione didattica di Ateneo secondo l'art. 26, comma 12, dello Statuto.

Art. 9 - Elezioni del/della Presidente

1. Il/la Presidente è eletto/a dal Comitato di direzione. L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei/delle votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i/le due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.



2. L'elezione è indetta e si svolge con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Provvede all'indizione delle votazioni con comunicazione scritta a tutti/e gli/le interessati/e e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore o la professoressa di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, compreso/a tra gli/le aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità di età). La comunicazione agli/alle aventi diritto al voto deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

3. Il/la Presidente del Comitato di direzione è nominato/a con decreto rettorale e ha mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro motivo si provvede alla sostituzione entro 45 giorni. L'assunzione in carica del/della nuovo/a eletto/a avviene in corso d'anno e il mandato del/della neoeletto/a ha durata ordinaria triennale.

Art. 10 - Funzionamento del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione della Facoltà si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il/la Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero qualora ne faccia richiesta un terzo dei/delle componenti del Comitato stesso. Il Comitato si riunisce ordinariamente in presenza, fatta salva la possibilità di adottare la modalità telematica, secondo quanto disposto dai regolamenti dell'Ateneo.

2. La convocazione delle sedute ordinarie viene effettuata dal personale tecnico-amministrativo delegato dall'Ateneo alle attività del Comitato di Direzione, tramite il servizio di posta elettronica, di norma con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di svolgimento; per motivi urgenti il/la Presidente può convocare una seduta straordinaria con almeno tre giorni di anticipo.

3. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei/delle componenti il Comitato tramite il servizio di cloud d'Ateneo a partire dal secondo giorno lavorativo precedente l'assemblea e, qualora possibile, inviato ai/alle componenti tramite servizio di posta elettronica.

4. Il/la Presidente fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli/e componenti del Comitato di Direzione. Il/la Presidente è comunque tenuto/a a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali sia pervenuta alla Presidenza una richiesta sottoscritta da almeno 1/4 dei/delle componenti il Comitato o da almeno 1/3 della rappresentanza studentesca entro 3 tre giorni dall'invio della convocazione.

5. Durante la seduta, il/la Presidente, ottenuto il parere favorevole della maggioranza dell'assemblea, può variare l'ordine degli argomenti o rinviare alcuni argomenti alla successiva seduta.

6. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza o la partecipazione in modalità telematica della maggioranza dei/delle convocati/e con diritto di voto, detratti gli/le assenti giustificati/e, fino al limite di un quinto dei/delle componenti, e i/le rappresentanti della componente studentesca che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, non sono computati/e a questo fine.

7. Il/la Presidente apre la seduta del Comitato dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Comitato può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il/la Presidente sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continui a non essere raggiunto, il/la Presidente toglie la seduta. Ove ciò accada, il/la Presidente può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.



8. Il/la Presidente, ove lo ritenga necessario e utile per la trattazione degli argomenti in discussione, può chiedere che soggetti esterni siano ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa in qualità di uditori/uditrici o di relatori/relatrici senza diritto di voto e con l'obbligo di assentarsi durante la votazione di delibere; tale richiesta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei/delle presenti.

9. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei/delle presenti.

10. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Su proposta del/della Presidente ovvero su richiesta di un/una componente del Comitato, con l'approvazione della maggioranza assoluta dei/delle presenti, la votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto.

11. Le sedute del Comitato di Direzione sono verbalizzate a cura del/della Segretario/a verbalizzante, a ciò designato/a dal/dalla Presidente in apertura di seduta tra i docenti, le docenti, i ricercatori e le ricercatrici membri del Comitato. Il/la Segretario/a verbalizzante, nello svolgimento del proprio compito, può, sentito/a il/la Presidente, farsi coadiuvare da un/una componente del personale tecnico-amministrativo di Facoltà che, ai sensi del presente Regolamento, assiste alle sedute del Comitato.

12. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare:

- il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza;
- chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario/a;
- i nominativi dei/delle componenti presenti e di quelli/e assenti, indicando, per questi/e ultimi/e coloro che hanno giustificato l'assenza;
- i nominativi dei soggetti esterni eventualmente ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa;
- l'ordine del giorno;
- l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano;
- il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato/a, che deve farne pervenire il testo scritto al/alla Segretario/a verbalizzante entro i successivi otto giorni.

A richiesta degli/delle interessati/e, il verbale potrà fare altresì esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli/e componenti.

13. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, tramite il sistema di gestione documentale e a firma e a cura del/della Presidente, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

14. I verbali delle sedute del Comitato di direzione sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati trasmessi via posta elettronica, per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte, con anticipo di almeno cinque giorni. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del/della Presidente, firmati dal/dalla Decano/a e dal/dalla Segretario/a, sono approvati seduta stante.

15. I verbali, firmati dal/dalla Presidente (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal/dalla Segretario/a verbalizzante, sono registrati a cura del personale tecnico-amministrativo delegato dall'Ateneo alle attività del Comitato di Direzione nel sistema di gestione documentale dell'Ateneo, a disposizione del/della Rettore/Rettrice e del/della Direttore/Direttrice generale, nonché trasmessi ai Direttori e alle



Direttrici dei Dipartimenti raccordati e alle strutture dell'Amministrazione centrale per dar seguito alle relative delibere.

16. I verbali delle sedute del Comitato di direzione, ai sensi della normativa in vigore, sono pubblici e consultabili da tutti/e i/le componenti il Comitato, che sono comunque tenuti/e alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il/la Presidente, nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 11 - Supporto amministrativo alle attività del Comitato di Direzione

1. Per le esigenze amministrative e di segreteria inerenti alle sue funzioni il/la Presidente del Comitato di Direzione si avvale di personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Ateneo alle attività del Comitato di Direzione.

Art.12 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, è approvato, a maggioranza assoluta dei/delle componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e deliberato, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, che può richiederne con atto motivato il riesame.

2. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 di questo art. 11 non si applica nel caso le modifiche riguardino l'Allegato 1 o l'Allegato 2 al presente Regolamento ovvero la modifica dei Dipartimenti elencati nell'Allegato 1 o l'istituzione, la modifica o la soppressione di uno o più Corsi di laurea o Corsi di laurea magistrale elencati nell'Allegato 2.

4. Il Regolamento è emanato con decreto rettorale, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.